

d.lgs. 267 del 18 agosto 2000

## **TITOLO V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI**

### **Art. 112. Servizi pubblici locali**

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. *(abrogato dall'art. 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)*

3. Ai **servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.**